

# **Convenzione tra Comune di Lequio Tanaro, Comune di Bene Vagienna e Unione del Fossanese per utilizzo condiviso del nucleo di valutazione della performance**

il **Comune di Lequio Tanaro**, con sede in Lequio Tanaro (Cn), piazza Curreno, 1 [codice fiscale 00508770047], nella persona di TROSSARELLO Giuseppe, domiciliato per la sua carica presso la sede,

**E**

Il **Comune di Bene Vagienna**, con sede in Bene Vagienna, via Roma, 101 [codice fiscale 00470980046], nella persona di AMBROGIO Claudio, domiciliato per la sua carica presso la sede,

**E**

Il **Unione del Fossanese**, con sede in Bene Vagienna, via S. Giovanni Bosco, 19 [codice fiscale [02980740043], nella persona di BRUNO Franco, responsabile dell'area amministrativa e di vigilanza, domiciliato per la sua carica presso la sede,

## **PREMESSO CHE**

- in considerazione della non applicabilità diretta alle Autonomie Locali dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i., i Comuni possono istituire organismi di controllo e valutazione previsti dall'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- in considerazione di quanto sopra, il Comune di Lequio Tanaro ha adottato il "Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione", approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 28 aprile 2025;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 26/01/2026 è stato affidato al signor Rinaldi dott. Giorgio l'incarico di "Nucleo di Valutazione della performance in forma monocratica" del Comune di Lequio Tanaro, per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028;
- Unione del Fossanese e Comune di Bene Vagienna non dispongono di alcun organismo di valutazione autonomo e hanno manifestato l'intendimento, per una razionalizzazione della spesa e una uniformità di valutazione e controlli, di avvalersi di tale figura in forma associata, così come già effettuato nel triennio precedente;
- il predetto professionista, opportunamente interessato, ha manifestato la propria disponibilità a garantire la funzione in forma associata anche per i due enti, nei termini e con i compiti previsti dal vigente "Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione" del Comune di Lequio Tanaro;
- lo schema di questa convenzione è stato approvato dal Comune di Lequio Tanaro (Cn) con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del 23 marzo 2026, dal Comune di Bene Vagienna (Cn) con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e dall'Unione del Fossanese con deliberazione della Giunta dell'Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1 – Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo in forma associata dell'organismo "Nucleo di Valutazione" del Comune di Lequio Tanaro, previsto dall'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Per quanto concerne compiti e funzioni dell'organismo associato, si farà riferimento esclusivo al "Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione", in premessa richiamato.

## **Articolo 2 – Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata per il triennio 2026–2028 e termine al 31 dicembre 2028.

Il termine potrà essere prorogato anche prima della sua naturale scadenza, di comune accordo tra gli enti sottoscrittori; in tale ipotesi, l'eventuale ulteriore atto convenzionale dovrà disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

## **Articolo 3 – Oneri finanziari**

Il compenso che sarà riconosciuto al professionista per lo svolgimento dell'incarico è determinato in € 4.500,00 annui lordi, comprensivo degli oneri eventualmente sostenuti per lo svolgimento dell'incarico, oltre a eventuali oneri riflessi previsti dalla normativa vigente.

Il predetto compenso, che sarà corrisposto per intero dal Comune di Lequio Tanaro, sarà ripartito in quote uguali tra gli enti sottoscrittori.

## **Articolo 4 – Interruzione anticipata**

La convenzione potrà essere anticipatamente risolta per:

- scioglimento consensuale da parte degli enti convenzionati;
- motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'accordo;
- mancato rimborso da parte degli enti utilizzatori delle somme dovute nei tempi e nei modi concordati.

È riconosciuta, altresì, a ciascun ente la facoltà di recesso unilaterale anticipato dalla presente convenzione, per propria decisione insindacabile.

La risoluzione e il recesso sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di 60 giorni, da comunicare mediante raccomandata A/R, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge.

## **Articolo 5 – Norma finale di rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge e le norme contrattuali vigenti in materia.

**Comune di Bene Vagienna Il**  
**sindaco**  
**Claudio AMBROGIO**

**Comune di Lequio Tanaro**  
**Il responsabile del Servizio Personale Giuseppe**  
**TROSSARELLO**

**L'Unione del Fossanese**  
**Il Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza**  
**Franco BRUNO**